

## EMERGENZA COVID DECRETO CURA ITALIA

### Le Indennità per emergenza COVID-19

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

L'Istituto sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti.

Qui di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazioni previste e si forniscono le prime indicazioni operative.

### INDENNITÀ COVID 19

Si tratta di indennità previste per il mese di marzo 2020 dell'importo pari ad € 600, non soggette ad imposizione fiscale.

Ai sensi del decreto Cura Italia di seguito l'elenco delle singole indennità e delle categorie di lavoratori destinatari delle medesime:

#### **Indennità liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi**

A tale indennità possono accedere:

- ✓ i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS;
- ✓ i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Ai fini dell'accesso all'indennità, le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

#### **Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria**

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- ✓ Artigiani
- ✓ Commercianti
- ✓ Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Ai fini dell'accesso all'indennità le predette categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

### **Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali**

A tale indennità possono accedere i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020 (*in circolare valuteremo l'opportunità di fare riferimento alle attività dei lavoratori impiegati in settori del turismo e stabilimenti balneari*).

Ai fini dell'accesso all'indennità i predetti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

### **Indennità lavoratori agricoli**

A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

- possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- non siano titolari di pensione.

### **Indennità lavoratori dello spettacolo**

A tale indennità possono accedere i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;
- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;
- detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

## **IMPORTANTE**

Le indennità di cui sopra non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

## **COME FARE DOMANDA**

I lavoratori, potenziali destinatari delle suddette indennità, al fine di ricevere la prestazione di interesse, dovranno presentare in via telematica all'INPS la domanda utilizzando i consueti canali telematici messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell'Inps, [www.inps.it](http://www.inps.it).

Le domande saranno rese disponibili, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo l'adeguamento delle procedure informatiche.

## **Lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle casse di previdenza private (ordini professionali)**

- che hanno percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione cedolare secca, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati per l'emergenza Covid-19

oppure

- che hanno percepito nell'anno di imposta 2018 un reddito complessivo compreso tra 35mila e 50 mila, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione cedolare secca, e abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività autonoma o libero-professionale di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, a causa dell'emergenza sanitaria.

Cosa si intende per cessazione, riduzione e sospensione dell'attività?

- per cessazione dell'attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
- per comprovata riduzione o sospensione dell'attività lavorativa di almeno il 33% nel primo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con determinati strumenti di sostegno al reddito previsti nel Decreto Cura Italia, nonché con il reddito di cittadinanza. Inoltre il soggetto richiedente non deve essere titolare di pensione. La domanda andrà presentata alla propria cassa di previdenza, che ne verificherà la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogare il bonus all'interessato. L'istanza deve essere presentata secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali e deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore, ai sensi del DPR n. 445/2000, anche in riferimento ai requisiti reddituali.

### **Agenti di commercio iscritti all'Enasarco:**

Tale categoria di lavoratori è stata inclusa tra i soggetti beneficiari del bonus previsto nell'articolo 28 del Decreto Cura Italia.

Non è previsto nessun limite di reddito o dimostrazione di calo di fatturato.

La prestazione non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR.

Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Sono esclusi dall'indennizzo i titolari di pensioni dirette Inps ed Enasarco, nonché i possessori della cosiddetta "Ape sociale".

L'indennità in questione è erogata dall'Inps, previa domanda telematica a partire dal 1° aprile 2020, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020.

**Attenzione: l'indennità non viene riconosciuta ai percettori di reddito di cittadinanza.**